

## CONVENZIONE NEL CAMPO DELLA DIDATTICA

TRA


**La Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Cagliari** (C.F. 80019600925), afferente al Dipartimento di Fisica, con sede a Monserrato, Cittadella Universitaria, S. Prov.le Monserrato – Sestu km 0,70009042 – MONSERRATO (CA) rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Melis, dell'Ateneo domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto.

E

**Università Campus Bio-Medico di Roma** con sede in Via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma, codice fiscale C.F. 97087620585, di seguito più brevemente indicato come Campus Bio-Medico, rappresentato dal Rettore Prof. Andrea Onetti Muda domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto.

Premesso che:

- presso l'Università di Cagliari possono essere istituite Scuole di Specializzazione;
- che l'attività di formazione finalizzata al conseguimento del titolo di Diploma di specializzazione è compito esclusivo dell'Università;
- le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta della Facoltà o Dipartimento interessata, con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- sono Organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio;
- il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola ed è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta;
- il Consiglio della Scuola è composto da tutti i professori incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel Regolamento Generale di Ateneo;
- al fine di consentire l'alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e nell'ambito dei processi formativi, l'Università può promuovere percorsi di formazione e di orientamento presso Imprese o Enti in possesso degli specifici requisiti;
- l'Università può attivare collaborazioni con istituzioni, con enti pubblici e privati i cui rapporti siano disciplinati con apposite convenzioni;
- il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari e il Campus Bio-Medico di Roma hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione nel campo della ricerca.



MIUR (D.M. 1° agosto 2005 e D.M. 29 marzo 2006) , previa adozione di apposito atto formale da concordarsi preventivamente tra le parti.

ART. 5- Le parti concordano tutte le procedure finalizzate alla rilevazione e comunicazione di tempi di presenza e permanenza presso il Campus Bio-Medico di ciascun specializzando.

ART. 6 L'Università degli Studi di Cagliari assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Campus Bio-Medico di Roma si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università di provenienza.

ART. 7 - La presente convenzione entra in vigore dall'anno accademico di ultima sottoscrizione ed ha durata quinquennale. Essa potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo. previa adozione di apposito atto formale di entrambe le parti e salvo che non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.


ART. 8 - La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico delle parti in egual misura.

ART. 9 - Il presente atto è sottoscritto in duplice originale da consegnarsi agli atti presso ciascuna delle sedi contraenti.

ART. 10 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo valgono le disposizioni previste nel D.Lgs.n.368/1999 e sue successive integrazioni, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 11 - Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine della presente convenzione, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Roma.

ART. 12 - Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Università di Cagliari dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e



didattica, per le esigenze della Scuola di Specializzazione attivata presso il Dipartimento di Fisica;

- il Campus Bio-Medico dispone di strutture, attrezzature e competenze professionali che può mettere a disposizione del Dipartimento nell'ambito della Scuola di specializzazione in Fisica Medica, attraverso personale operante presso le proprie strutture, per le attività professionalizzanti destinate agli specializzandi iscritti ai corsi attivati presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari;
- le parti hanno pertanto intenzione di attivare un primo rapporto di collaborazione negli ambiti di cui alla presente convenzione;
- il Campus Bio-Medico ha approvato il testo della presente convenzione con provvedimento del gg/mm/2014;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto del presente accordo è quello di realizzare una collaborazione didattica tra l'Università Campus Bio-Medico di Roma e la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Cagliari.

ART. 2 - Il Campus Bio-Medico manifesta la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica istituita presso l'Università di Cagliari per lo svolgimento di tirocini, secondo le modalità operative definite fra le parti con la presente convenzione, e ad autorizzare il proprio personale Sanitario allo svolgimento di attività didattiche, proposte dalla Scuola di Specializzazione, presso l'Università degli Studi di Cagliari, compatibilmente con i propri impegni istituzionali.

ART. 3 - Il percorso formativo per ciascuno specializzando, relativo all'attività professionalizzante, viene programmato dal Consiglio della Scuola della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Cagliari, sentito il responsabile della Struttura Complessa di interesse della Scuola ed appartenente al Campus Bio-Medico. Il programma organizzativo riguardante l'effettiva collaborazione tra le strutture interessate, comprese le modalità di accesso e di intervento degli specializzandi nelle strutture del Campus Bio-Medico sarà redatto dai responsabili delle medesime strutture interessate senza bisogno di ulteriori formalità e senza alcun onere a carico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto della normativa di settore vigente.

ART. 4 - Al presente testo potranno essere apportate le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di modifiche al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato dal



adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

ART. 13 - Con riferimento al disposto del D. Lgs. 196/2003 circa la tutela del trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto, con la firma del presente accordo, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Cagliari, li 3/06/2014

Roma, li 18/07/2014

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore  
Prof. Giovanni Melis

Per l'Università Campus Bio-Medico di Roma

Il Rettore  
Prof. Andrea Onetti Muda

